

Roma, 20 marzo 2009



**Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali**

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

*Alla Università degli Studi di Firenze
P.zza San Marco 4
50121 Firenze*

Prot. 25/I/0003918

Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – sospensione del congedo parentale per godere del permesso retribuito per gravi motivi ex art. 30 CCNL comparto Università del 9 agosto 2000.

L'Università degli Studi di Firenze ha promosso istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla possibilità di sospendere, su richiesta, il congedo parentale senza retribuzione per figlio di età compresa fra 3 ed 8 anni, di cui agli artt. 32 e 34 del D.Lgs. n. 151/2001, per godere del permesso retribuito per gravi motivi di cui all'art 30 del CCNL "Comparto Università" del 9 agosto 2000 (come modificato dall'art 6 del CCNL del 13 maggio 2003 e dall'art 9 del CCNL del 27 gennaio 2005), al fine di assistere lo stesso figlio affetto da malattia debitamente certificata.

In proposito, acquisito il parere della Direzione generale delle condizioni di lavoro e dell'INPS, si osserva quanto segue.

Questo Ministero, con risposta ad interpello del 28 giugno 2006, ha riconosciuto la possibilità di sospendere il congedo parentale, su richiesta del dipendente, nell'ipotesi in cui, durante la fruizione dello stesso insorga la malattia del figlio nelle ipotesi di cui all'art 47 del T.U. n. 151/2001.

L'INPS con la circolare n. 8 del 17 gennaio 2003 prevede la sospensione del congedo parentale, a domanda dell'interessato, a fronte della sopravvenuta malattia del genitore.

È stata, pertanto, riconosciuta la possibilità di mutare il titolo giustificativo dell'assenza dal servizio senza che a ciò osti la diversa natura giuridica del titolo stesso. L'ammissibilità della sospensione del congedo parentale appare peraltro legittimata da una lettura orientata dell'art 22, comma 6, del D.Lgs. n. 151/2001 (trattamento economico e normativo del congedo di maternità) cui l'art 34, comma 6, dello stesso D.Lgs. (trattamento economico e normativo del congedo parentale) fa rinvio, secondo cui le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità o di congedo

parentale. Se ne deduce che i predetti congedi potranno essere sospesi da ferie o assenze ad altro titolo, stante la non contemporaneità del loro godimento.

Ai fini del mutamento del titolo giustificativo dell'assenza da congedo parentale a permesso retribuito rileva, pertanto, esclusivamente la sussistenza dei requisiti di legge per la fruizione dell'uno o dell'altro. In particolare, per la ricorrenza del permesso retribuito di cui al comma 2 dell'art 30 del CCNL del 9 agosto 2000 l'amministrazione dovrà valutare la ricorrenza dei "*gravi motivi*" nella fattispecie concreta, quale presupposto legittimante per la fruizione del detto permesso retribuito, dal momento che non esiste una precisa casistica declinata dal Legislatore.

Appare dunque legittima la possibilità di concedere il permesso retribuito per gravi motivi nell'ipotesi di malattia del figlio tra i 3 e gli 8 anni in quanto, dalla sua fruizione consegue un trattamento più favorevole al lavoratore.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, pertanto, può considerarsi legittima la sospensione del congedo parentale nei casi in cui l'interessato chieda di poter fruire dei tre giorni di permesso retribuiti, a causa dell'insorgenza della malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni, debitamente documentata ed integrante il requisito dei "*gravi motivi*" di cui al citato art 30 del CCNL del 9 agosto 2000. Ciò in quanto, in tale ipotesi, come già detto, si riconosce al lavoratore un trattamento di maggior favore sotto il profilo economico rispetto alla fruizione di un permesso non retribuito o parzialmente non retribuito.

IL DIRETTORE GENERALE
(f.to Paolo Pennesi)